

FONDO PER L'AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI - RISPOSTA A QUESITO

La presente funge da risposta condivisa relativamente alla casistica di interventi rientranti nel Fondo Opere Indifferibili.

Di sotto riportiamo il QUESITO:

L'intervento rientra nell'Allegato 1 del DPCM 28 Luglio 2022 e, a tal proposito, vi contatto per un chiarimento connesso alla previsione di utilizzo del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (+10% nel caso in trattazione), nel senso che, fermo restando l'avvio della procedura di gara d'appalto entro il 31 dicembre 2022 p.v. il quadro economico del progetto esecutivo che stiamo definendo proprio in questo periodo, può già da ora comprendere l'ammontare del +10% (da ripartire nelle voci COSTO DEI LAVORI e I.V.A. sul costo dei lavori) e dunque andare in gara, oppure, come sostenuto da alcune fonti, considerarla una somma (già) disponibile per una perizia di variante post-gara?

Di sotto riportiamo la RISPOSTA da parte del fono opere indifferibili :

Il contributo del Fondo non si può utilizzare per varianti in corso d'opera.

Vi ricordiamo che, come specificato all'articolo 7 comma 1 primo periodo del DPCM, la percentuale indicata nell'Allegato 1 va applicata al contributo concesso (importo da decreto assegnazione risorse indicato nell'Allegato 1).

Si ricorda, inoltre, che, fermo restando il rispetto dell'avvio delle opere nel periodo 18/05/2022-31/12/2022, l'assegnazione definitiva terrà conto della valutazione delle disponibilità ai sensi dell'articolo 26, comma 6, DL n. 50/2022 (rimodulazione somme a disposizione QE ed utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi).

Il fabbisogno finanziario per cui si accede al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, **deve derivare esclusivamente dall'applicazione dei prezzi aggiornati infrannualmente o incrementati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 26 del dl 50 del 2022.**

Con riguardo ai prezzi utilizzati per il calcolo del fabbisogno, va precisato che, proprio in base ai sopra richiamati commi 2 e 3, il riferimento va univocamente inteso ai prezzi regionali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Quanto qui esposto appare, altresì, confermato dal comma 12 del medesimo articolo 26, ai sensi del quale l'utilizzo di prezzi diversi da quelli regionali per la determinazione dei maggiori fabbisogni da richiedere a valere sulle risorse del Fondo è consentita solo nelle ipotesi specificamente definite dalla disposizione (opere di RFI, ANAS e di altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del d. lgs n. 50 del 2016).

Inoltre, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 26 del dl n.50/2022, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi ex commi 2 e 3 del medesimo articolo, le stazioni appaltanti, ai fini della presentazione della domanda di accesso al Fondo opere indifferibili, devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi nonché fare ricorso ad eventuali somme disponibili, relative ad altri interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti, per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi.

Inoltre riportiamo, sperando nell'utilità, anche il link del [Prezzario regionale delle opere pubbliche](#)